



COMUNE DI BEVILACQUA
(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30 luglio 2014
Modificato/integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30 luglio 2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Presupposti del tributo, soggetto attivo e soggetti passivi
- Art. 3. Locali ed aree non soggetti alla tassa
- Art. 4. Esenzioni dal tributo
- Art. 5. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

TITOLO II – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- Art. 6. Costo di gestione e Piano Finanziario
- Art. 7. Superficie degli immobili
- Art. 8. Determinazione e composizione della tariffa
- Art. 9. Periodi di applicazione del tributo

TITOLO III – DETERMINAZIONE DELLE UTENZE ED APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

- Art. 10. Utenze domestiche e numero degli occupanti
- Art. 11. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 12. Utenze non domestiche e classificazione
- Art. 13. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 14. Scuole statali
- Art. 15. Tributo giornaliero
- Art. 16. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 17. Riduzioni e/o agevolazioni per le utenze domestiche
- Art. 18. Riduzioni e/o agevolazioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive e per il recupero
- Art. 19. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 20. Riduzione per chiusura dell'attività e/o limitazione della stessa

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

- Art. 21. Obbligo di dichiarazione
- Art. 22. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 23. Funzionario responsabile
- Art. 24. Attività di controllo ed accertamenti
- Art. 25. Sanzioni ed interessi
- Art. 26. Riscossione ordinaria e riscossione coattiva
- Art. 27. Rimborsi ed importi minimi
- Art. 28. Contenzioso
- Art. 29. Trattamento dei dati personali

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 30. Entrata in vigore e norme finali

Allegati

allegato tab. A: classificazione utenze domestiche e coefficienti per attribuzione parte fissa e parte variabile

allegato tab. B: classificazione utenze non domestiche e coefficienti per attribuzione parte fissa e parte variabile

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziaria i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, di cui alla Legge n. 147/2013 e s.m.i., e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione (ARERA) ed ai criteri di articolazione stabilite dal presente regolamento.

Art. 2. Presupposti del tributo, soggetto attivo e soggetti passivi

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

3. Si intendono per:

a) locali: qualsiasi struttura stabilmente infissa al suolo, chiusa o chiudibile, da ogni lato verso l'esterno, indipendentemente dalla loro destinazione o dal loro uso, su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. Per i locali a destinazione abitativa, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete (idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) costituisce presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Per i locali ad uso non domestico la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, associazione o ente

pubblico e/o privato abbia il possesso o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte di cui al comma 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

6. Per le parti comuni condominiali, di cui all'art. 1117 C.C., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

7. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 3. Locali ed aree non soggetti alla tassa

1. Non sono soggetti alla **TARI** i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, **per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche** a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, salvo che non siano allacciate alle predette utenze tramite terzi o provveda con sistemi sostitutivi ai servizi di rete;

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, i porticati costruiti in aderenza all'abitazione di superficie complessiva pari od inferiore a mq. 40;

c) le aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 C.C., che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

d) le superfici di fabbricati danneggiati, inagibili e non abitabili purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili **ed in genere delle aree destinate al pubblico;**

g) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

h) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

j) le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

l) le superfici coperte (**ripostigli, locali di sgombero e simili**) di altezza inferiore a 150 centimetri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o

di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 4. Esenzioni dal tributo

1. Sono esenti dal tributo:

- a)** i locali della Chiesa Cattolica e/o di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, adibiti al culto pubblico, comprese le superfici destinate ad uso diverso da quelle del culto in senso stretto, qualora tali spazi vengano utilizzati per attività di catechesi;
- b)** i locali e le aree scoperte operative occupati direttamente dagli uffici comunali;
- c)** le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate da Onlus o da associazioni non aventi scopo di lucro purché non somministrino alimenti e bevande.

Art. 5. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, **a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.**

2. Non sono, in particolare, soggette a tributo:

- a)** le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b)** le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. **Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;**
- c)** Le superfici delle strutture sanitarie, **anche veterinarie,** pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi (es. a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive).

3. Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente a rifiuti speciali non assimilabili agli urbani a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, ai quali si estende il divieto di assimilazione. **Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini intesi come gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale non assimilato.**

4. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.

5. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ovi si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie una percentuale di abbattimento del 20%.

6. Tale esenzione viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 21 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie di formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc...). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la suddetta esenzione non potrà aver effetto

TITOLO II – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 6. Costo di gestione e Piano finanziario

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati **ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003.**

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni e ulteriori determinazioni.

3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

4. A norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero sia dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al summenzionato contributo del MIUR. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge 31/2008.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono determinati ogni anno sulla base del Piano Finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge 147/2013, redatto dal soggetto che svolge il servizio in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e s.m.i. e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei P.E.F. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

6. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune delle attività, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la validazione.

7. Il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:

a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Art. 7. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. n.147/2013, la superficie tassabile è costituita, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011 e ciò sino a differente superficie denunciata ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento

2. Successivamente all'attivazione delle procedure di allineamento **cui al comma 647, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013**, la superficie assoggettabile al tributo delle unità sopraindicate sarà pari al 80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. **All'entrata in vigore del predetto criterio** il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. **Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc..** La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. Per i distributori di carburante, autolavaggi e simili sono di regola soggetti al tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione o di altro impianto di servizio esistente.

5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 8. Determinazione e composizione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è proporzionata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dal presente Regolamento.

3. Le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente dal Consiglio comunale in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo 6.

4. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al DPR n. 158/1999 ed è composta **da una quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

5. La tariffa è articolata nelle fasce di **utenza domestica** e di **utenza non domestica** ed è deliberata dal Consiglio Comunale, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, contestualmente al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa vigente.

Art. 9. Periodi di applicazione del tributo.

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 21, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLE UTENZE ED APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 10. Utenze domestiche e numero degli occupanti.

1. Per "**utenza domestica**" si **intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze.**

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma sono dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio colf, badanti, ecc.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità o recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

6. Per le utenze domestiche **condotte o a disposizione di persone fisiche non residenti nel Comune di Bevilacqua**, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero di occupanti quello di **1 unità**, fatto salvo il conguaglio in base alla dichiarazione di variazione riportante l'effettivo numero degli occupanti.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa dichiarazione opportunamente documentata, **in 1 unità**.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici alla data di emissione **dell'avviso di pagamento** con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

9. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast, affittacamere ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune di incrementato di tante unità quanti sono gli ospiti.

Art. 11. Tariffa per le utenze domestiche.

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. (all. tab. A).

2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (all. tab. A).

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 12. Utenze non domestiche e classificazione.

1. Nelle **utenze non domestiche** rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base di quanto disposto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come elencate nell'allegato tab. B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato tab. B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta **a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente**.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per ogni attività anche se le superfici utilizzate per l'esercizio della stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 13. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (allegato tab. B)

2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (allegato tab. B).

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 14. Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 15. Tributo giornaliero

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche od aree private gravate a servitù di pubblico passaggio.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente

categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale, di cui all'articolo 9.

Art. 16. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 17. Riduzioni e/o agevolazioni per le utenze domestiche

1. La TARI si applica in misura ridotta, limitatamente alla quota variabile, alle **utenze domestiche** che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e non concesse in locazione o comodato a terzi: **riduzione del 30%**;
- b) abitazioni tenute a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza/il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente: **riduzione del 30%**;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero: **riduzione del 30%**.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, debitamente documentate, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione dell'istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che ne danno diritto. Tutte le riduzioni previste cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. Ai sensi dell'art. 9bis del DL n. 47/2014 è riconosciuta una **riduzione di 2/3** della TARI per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio della frazione organica, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, si applica una riduzione del **2%**, limitatamente alla parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante l'attivazione del

compostaggio domestico in modo continuativo, corredata dalla documentazione provante l'acquisto dell'apposito contenitore. Tale istanza sarà valida anche per gli anni successivi qualora le condizioni non mutino, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dell'attività di compostaggio. La richiesta prevede l'esplicita rinuncia al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatorietà di restituire i contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento della stessa. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza il Comune a provvedere a verifiche periodiche al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

5. Nelle zone non servite dalla raccolta "porta a porta" la TARI è **dovuta in misura del 30% della quota variabile** per le utenze poste a una distanza superiore a 500 mt. dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

6. Il Comune può prevedere con apposito atto (delibera di Giunta Comunale), nell'ambito degli interventi socio assistenziali, l'esenzione di soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale e/o economico, assistiti dai servizi sociali, accollandosi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, l'onere del tributo relativamente alla abitazione occupata direttamente. Per il riconoscimento del beneficio il contribuente deve presentare apposita richiesta, corredata da certificazione ISEE e da relazione dei servizi sociali.

Art. 18. Riduzioni e/o agevolazioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive e per il recupero

1. La tassa si applica in misura ridotta del 20%, nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Ai fini della decorrenza della riduzione si applica quanto riportato dal comma 2 dell'art. 17.

4. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile pari al 20%.

5. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

6. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo/tariffa dovuta per l'anno successivo.

Art. 19. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 20 – Riduzioni per chiusura dell'attività e/o limitazione della stessa

1. Per il solo anno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe prevede apposite riduzioni per le utenze non domestiche alle quali sia stata disposta, con provvedimenti governativi, la sospensione dell'attività sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione di Arera n. 158/2020/R/Rif del 05/05/2020.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Art. 21. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;

2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

3. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 2 del presente Regolamento.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2).

Art. 22. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine **di 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali**, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il codice fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA;
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata; il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- f) il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loro dati identificativi, per le utenze domestiche;
- g) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- h) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- i) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 del presente Regolamento;
- j) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- n) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- o) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

4. La decorrenza della tassa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.

6. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di

agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

8. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità. Può essere consegnata direttamente agli uffici comunali o inviata a mezzo posta, anche in busta semplice, o trasmessa in via telematica con posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata (PEC).

9. L'Ufficio tributi rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.

10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

11. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, l'ufficio tributi per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modificano la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire dati costantemente aggiornata.

12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 23. Funzionario Responsabile

1. Il Comune individua, con delibera di Giunta Comunale, nella figura del responsabile dell'ufficio tributi, il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 24. Attività di controllo ed accertamenti

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 C.C.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi di:

- concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- comunicazioni di fine lavori ricevute;
- provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà

alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

4. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento. Con determinazione del responsabile del settore vengono stabilite il numero di rate, in rapporto alla somma da rateizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 796 della legge 160/2019.

Art. 25. Sanzioni e interessi.

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 23, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 26. Riscossione ordinaria e riscossione coattiva

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato entro le scadenze fissate annualmente con delibera di consiglio comunale da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

7. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della legge 160/2019.

Art. 27. Rimborsi ed importi minimi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso di tributo, interessi e sanzioni è **inferiore ad Euro 10,00=**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al **versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10 euro per anno d'imposta.**

Art. 28. Contenzioso

1. Al provvedimento che irroga le sanzioni, che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 29 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30. Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e/o comunitaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato tabella A – Utenze Domestiche

Comuni con popolazione fino a 5.000 Abitanti

Coefficiente **Ka** attribuzione della parte fissa delle tariffe utenze domestiche di cui alla Tab. 1b del DPR 158/99 .
Riferimenti al presente regolamento: art. 11 comma 1

Coefficiente **Kb** attribuzione della parte variabile delle tariffe utenze domestiche di cui alla Tab. 2 del DPR 158/99 .

Riferimenti al presente regolamento: art. 11 comma 2

Tabella A Utenze domestiche					
Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Nord Italia)					
Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti					
Nr. componenti famiglia.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb		
			Min.	Max	Min
1	Componente nucleo familiare	0,84	0,6	1	0,8
2	Componenti nucleo familiare	0,98	1,4	1,8	1,6
3	Componenti nucleo familiare	1,08	1,8	2,3	2
4	Componenti nucleo familiare	1,16	2,2	3	2,6
5	Componenti nucleo familiare	1,24	2,9	3,6	3.2
6 o più	Componenti nucleo familiare	1,30	3,4	4,1	3,7

Allegato tabella B – Utenze Non Domestiche

Comuni con popolazione fino a 5.000 Abitanti

Coefficiente **Kc** attribuzione della parte fissa delle tariffe utenze non domestiche di cui alla Tab. 3b del DPR 158/99.

Riferimenti al presente regolamento: art. 13 comma 1

Coefficiente **Kd** attribuzione della parte variabile delle tariffe utenze non domestiche di cui alla Tab. 4b del DPR 158/99 .

Riferimenti al presente regolamento: art. 13 comma 2

Tabella B. Utenze non domestiche Elenco delle categorie, e dei coefficienti Kc e Kd (Nord Italia) Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti			
Cat.	Descrizione Attività	Kc	Kd
		Coefficiente potenziale produzione	Coefficiente di produzione kg/m2 anno
		min-max	min-max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli privati	0,32-0,51	2,60 — 4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80	5,51 — 6,55
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63	3,11 — 5,20
4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43	2,50 — 3,55
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33	8,79 — 10,93
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91	6,55 — 7,49
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00	7,82-8,19
8	Uffici, agenzie	1,00-1,13	8,21 — 9,30
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,55-0,58	4,50 — 4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11	7,11 — 9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52	8,80 — 12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04	5,90 — 8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16	7,55 — 9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91	3,50 — 7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	4,50 — 8,92
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42	39,67 — 60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28	29,82 — 51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38	14,43 — 19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	12,59 — 21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06-10,44	49,72 — 85,60
21	Discoteche, night club	1,04-1,64	8,56 — 13,45